Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Venerdì, 23 marzo 1973** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (*Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro*). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 28 novembre 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1973
registro n. 3 Difesa, foglio n. 23

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

CROCE

MOSSA Idaria, nata Nulli Amadio, l'11 novembre 1920 a Collestatte (Terni). — Generosa donna italiana, animata da pura fede patriottica, aderiva alla resistenza e partecipava a una rischiosa azione contro un munito presidio avversario, distinguendosi per coraggio, ardimento e sprezzo del pericolo. — Collesecco (Terni), marzo-giugno 1944.

(2119)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1093.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 139, relativo alle abbreviazioni di corso per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 139. — Sono consentite abbreviazioni di corso per quelle scuole che le ammettono nel proprio statuto.

L'abbreviazione può essere di un anno per le scuole della durata di tre anni, fino a due per le scuole di durata superiore.

L'abbreviazione di corso è deliberata caso per caso dal consiglio di facoltà su proposta motivata del direttore della scuola e con eventuale graduatoria.

Il numero delle abbreviazioni di corso concesse non potrà superare il 20 % dei posti disponibili per l'ammissione al 1° anno, salvo la disponibilità dei posti agli anni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 91. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1094**.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, con il quale sono stati ripartiti, tra le varie facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1969-70, duecentotrentacinque nuovi posti di professore di ruolo istituiti con l'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza del 29 settembre 1972, nella quale la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma ha chiesto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, per il raddoppiamento della cattedra di storia greca venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di storia medioevale;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo assegnato alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma per il raddoppiamento della cattedra di storia greca è destinato al raddoppiamento della cattedra di storia medioevale presso la facoltà stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 85. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1972, n. **1095**.

Norme di esecuzione della legge 11 maggio 1971, n. 390, concernente la riscossione, il versamento, la contabilizzazione ed il controllo dei proventi derivanti dal rilascio di copie di documenti mediante apparecchi di riproduzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 13 della legge 11 maggio 1971, n. 390;
Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per la riscossione dei proventi derivanti dal rilascio di copie di documenti, con i procedimenti previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, viene dato apposito incarico, con atto del capo dell'ufficio centrale o periferico dell'Amministrazione dello Stato, a un funzionario della carriera di concetto o, in mancanza, della carriera esecutiva, appartenente alla stessa amministrazione.

Questi deve tenere apposito registro cronologico dove annota tutte le copie dei documenti rilasciate, il nome e cognome del richiedente, l'importo versato ed il numero della bolletta emessa ai sensi del successivo articolo.

Il registro, prima di essere usato, deve essere numerato e vistato in ogni pagina dal capo dell'ufficio o dal funzionario da lui delegato; in caso di mutamento dell'incaricato della riscossione, viene apposta la relativa annotazione sul registro che è firmata dall'incaricato uscente e da quello subentrante, il quale rilascia anche ricevuta delle somme fino a quel momento riscosse dal primo.

Art. 2.

Il funzionario incaricato della riscossione dei proventi di cui al precedente articolo emette, all'atto della riscossione, apposita bolletta comprovante il versamento, effettuato da ciascun richiedente, dell'importo dovuto in base alle tariffe stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 13 della legge 11 maggio 1971, n. 390.

Ciascun ufficio deve utilizzare un unico bollettario con fogli preventivamente numerati e muniti del bollo a secco della ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio.

Ogni foglio del bollettario deve constare di tre parti, delle quali la prima è trattenuta dall'ufficio che rilascia la copia dei documenti, la seconda è allegata al conto giudiziale di cui al successivo art. 5 e la terza è consegnata al richiedente.

Art. 3.

Il primo ed il sedici di ciascun mese il funzionario incaricato della riscossione versa alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, direttamente o a mezzo di conto corrente postale ai sensi del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, l'ammontare delle somme riscosse nella quindicina precedente, con imputazione all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Le quietanze dei versamenti in tesoreria sono allegate al conto giudiziale.

Art. 4.

Entro i quindici giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre solare, il funzionario incaricato della riscossione trasmette al capo dell'ufficio da cui ha ricevuto l'incarico il rendiconto, in duplice copia, delle riscossioni effettuate nel trimestre.

Il rendiconto deve contenere gli estremi e l'importo di ciascuna bolletta di riscossione, il numero della relativa operazione annotata nel registro cronologico nonchè gli estremi e gli importi delle quietanze dei versamenti eseguiti alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

Il capo dell'ufficio, dopo aver esaminato il rendiconto presentatogli ed aver riconosciuto la regolarità del medesimo, lo trasmette, non più tardi del giorno venticinque successivo alla scadenza del trimestre indicato nel primo comma, alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio.

La ragioneria provinciale dello Stato, ove non abbia nulla da osservare, restituisce un esemplare del rendiconto, munito del proprio visto di regolarità.

Art. 5.

Il funzionario incaricato della riscossione è tenuto alla resa del conto giudiziale.

Per le modalità ed i termini di presentazione di detto conto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 74 della legge di contabilità generale dello Stato e negli articoli 610 e seguenti del relativo regolamento.

Il controllo sul conto giudiziale è esercitato dalla ragioneria provinciale dello Stato di cui al precedente art. 4, la quale lo trasmette, nei termini stabiliti dal citato art. 74 della legge di contabilità generale dello Stato, alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 89. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1972, n. **1096**.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, è stato assegnato, tra altri, un nuovo posto di professore di ruolo alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna per il raddoppiamento della cattedra di storia del diritto italiano;

Visto il verbale dell'adunanza del 18 gennaio 1972, nella quale la facoltà predetta ha chiesto che il posto anzidetto venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà stessa;

Rilevata l'opportunità dell'accoglimento della predetta richiesta;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto già assegnato alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna per il raddoppiamento della cattedra di storia del diritto italiano è destinato alla facoltà stessa per il raddoppiamento della cattedra di istituzioni di diritto privato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 83. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1972, n. **1097**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 1097. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 3.000.000, disposto dal sig. Antonio Fuschillo, con testamento segreto redatto il 3 marzo 1959, custodito presso l'archivio notarile distrettuale di Napoli, pubblicato il 15 marzo 1969 a cura della dott.ssa Maria Esposito, primo conservatore di detto archivio (n. 4943 del repertorio dell'archivio e numero 33572 del repertorio notarile), registrato a Napoli in data 20 marzo 1969 al n. 6401 atti pubblici.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 68. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1973, n. **34**.

Autorizzazione alla emissione di una serie di francobolli celebrativi del centenario della fondazione dell'Istituto idrografico della Marina militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare - parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli celebrativi del centenario della fondazione dell'Istituto idrografico della Marina militare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi del centenario della fondazione dell'Istituto idrografico della Marina militare.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1973

LEONE

ANDREOTTI — GIOIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 88. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 35.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Civita Castellana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 248 del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Vista la relazione del capo dell'archivio notarile distrettuale di Viterbo in data 16 dicembre 1972 da cui rilevasi il completo stato di abbandono in cui si trova l'archivio notarile mandamentale di Civita Castellana;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Civita Castellana in data 5 settembre 1972, con la quale veniva chiesta la soppressione del locale archivio notarile mandamentale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Civita Castellana è soppresso.

Gli atti ricevuti dai notai cessati anteriormente all'ultimo centennio dovranno essere versati al competente archivio di Stato.

Ogni altro atto, in originale o in copia, sarà, invece, depositato nell'archivio notarile distrettuale di Viterbo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1973

LEONE

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 93. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1972.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della « M/S 451 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 aprile 1951, dal quale risulta che l'unità, proveniente dalla Marina britannica, è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° aprile 1951, con la caratteristica di « G.I.S. 851 » riportato nel Giornale Ufficiale della Marina militare del 1951 - dispensa 9ª;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1952, riportato nel Giornale Ufficiale della Marina militare - annata 1952 dispensa 21ª, dal quale risulta che la caratteristica è stata cambiata in « Motosilurante 851 » (M/S 851) dal 1° novembre 1952;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1954, riportato nel Giornale Ufficiale della Marina militare - annata 1954 dispensa 16ª, dal quale risulta che la caratteristica è stata nuovamente cambiata in « Motosilurante 451 » (M/S 451) dal 1° gennaio 1954;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5063 del 2 maggio 1972 del Consiglio superiore delle forze armate - sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La « M/S 451 », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° aprile 1972.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1972

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1973
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 53

(3554)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1973.

Autorizzazione alla Società nazionale trasporti Fratelli Gondrand, con sede in Milano, ad ampliare il magazzino generale esercitato in Pioltello.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1969 con il quale la Società nazionale trasporti F.lli Gondrand S.p.a., con sede in Milano, via Pontaccio, n. 21, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in Pioltello, frazione Limiti, via Dante;

Vista l'istanza in data 2 ottobre 1970, con la quale detta società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il magazzino generale con un nuovo capannone e di poter destinare al deposito di merci un'area scoperta e recintata posta all'interno del comprensorio del magazzino stesso;

Viste le deliberazioni nn. 954 del 14 ottobre 1970 e 603 del 30 agosto 1972 con le quali la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha, rispettivamente, espresso parere favorevole allo accoglimento della richiesta ed approvato le tariffe relative alle nuove merci da depositare nell'area scoperta;

Vista la certificazione dell'ufficio del genio civile di Milano, prot. n. 13706, del 14 settembre 1971, sulla consistenza delle opere eseguite, rilasciata ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Decreta:

Art. 1.

La Società nazionale trasporti F.lli Gondrand S.p.a., con sede in Milano, via Pontaccio, n. 21, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Pioltello, frazione Limiti, con il nuovo capannone della superficie di mq. 12.160 circa, adiacente al preesistente capannone «A» ed a ricevere in deposito merci nell'area scoperta e recintata della superficie di mq. 9.500 circa posta all'interno del comprensorio del magazzino stesso, su cui insiste una tettoia della superficie di mq. 2520, capannone ed area meglio descritti nelle planimetrie e nelle relazioni tecniche presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Nel capannone potranno essere depositate merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere e nell'area scoperta macchine agricole, stradali, macchinari ed attrezzature industriali, autoveicoli, escluse per tutti le relative parti di ricambio, merci contenute in fusti di ferro non inferiori a kg. 200 o in containers, materiali ferrosi, tutti allo stato estero;

Art. 2.

Per le operazioni di deposito nel capannone e nella area di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale, nonchè le tariffe approvate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano con la delibera n. 603 del 30 agosto 1972.

Il deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è elevato da 10.000.000 (diecimilioni) a L. 15.000.000 (quindicimilioni) salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1973

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
PAPA

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

(3230)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1973.

Modifica al decreto ministeriale 3 gennaio 1966 sulla determinazione delle tariffe delle copie ottenute mediante procedimenti fotografici meccanici o combinati eseguite negli archivi di Stato a richiesta di terzi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, che consente il rilascio di copie totali o parziali di atti pubblici mediante procedimenti meccanici e fotografici;

Viste le norme transitorie della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che detta norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, che stabilisce i sistemi ammessi per l'esecuzione di copie di atti pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1966, concernente la modifica del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962;

Vista la legge del 17 dicembre 1962, n. 1863;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 che detta norme sulla organizzazione degli archivi di Stato;

Visto l'art. 12 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 che detta, tra l'altro, le modalità per la determinazione delle tariffe delle fotoriproduzioni ottenute mediante procedimenti meccanici e combinati eseguite negli archivi di Stato a richiesta di terzi;

Vista la necessità di procedere ad una revisione delle tariffe delle fotoriproduzioni approvate con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, a seguito dell'aumento della produzione di copie, delle variazioni verificatesi nei costi di mercato e della evoluzione dei costi di gestione;

Considerata l'opportunità di limitare la determinazione delle tariffe a quelli — tra i sistemi consentiti — di più comune uso o di probabile adozione da parte del servizio di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato;

Vista la determinazione delle nuove tariffe decisa nella seduta del 30 settembre 1971 dalla commissione per la fotoriproduzione dei documenti del Consiglio superiore degli archivi.

Decreta:

A richiesta di terzi possono essere rilasciate copie di documenti conservati negli archivi di Stato. Il permesso di riproduzione non attribuisce alcun diritto di proprietà artistica o letteraria di fronte a terzi.

Si elencano qui di seguito i sistemi ammessi per la duplicazione e le tariffe di cessione delle copie:

TARIFFE DELLE COPIE DI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO GLI ARCHIVI DI STATO ESEGUITE MEDIANTE PROCEDIMENTO FOTOGRAFICO, MECCANICO O COMBINATO

I. — *Duplicazioni eseguite mediante procedimenti fotografici in bianco e nero con rivelazione dell'immagine a mezzo rivelatore, attivatore, monobagno doppio bagno, a colore e simili.*

A. — MICROFILM

(35 mm. biperforato, monoperforato od imperforato)

a) *Microcopie negative*:

1) Vengono rilasciate soltanto se richieste per uso di studio e fino ad un massimo di 250 fotogrammi per anno. Il rilascio di un numero di fotogrammi negativi superiore ai 250 consentiti dovrà essere di volta in volta autorizzato dal Ministero.

2) Richiesta minima: 50 fotogrammi pari a L. 1500.

3) Il costo di ciascun fotogramma, dal 251° in poi, è stabilito in L. 50.

b) *Microcopie positive*:

1) Un fotogramma L. 30.

Richiesta minima 20 fotogrammi pari a L. 600.

2) Il costo dei fotogrammi dal 501° al 2000° è stabilito in L. 20 ciascuno.

3) Il rilascio di un numero di fotogrammi superiore ai 2000, anche se effettuato a lotti, è consentito solo per serie archivistiche delle quali già esista il negativo di sicurezza (vedi: IV, B).

B. INGRANDIMENTI

1) Tratti da microcopie o da lastra o da pellicola piana (1):

Stampa su carta ad emulsione semplice		Stampa su carta ad emulsione sui due lati		Stampa su tela (3)	
Formato	Costo unitario (comprensivo del negativo) (2) Richiesta minima 5 ingrandimenti	Formato	Costo di un foglio impressionato su due lati. Minimo 10 fogli pari a 20 ingrandimenti (comprensivo del negativo) (2)	Formato	Costo
18×24	70	18×24	280		
21×29,7	100	21×29,7	350		
24×30	130	24×30	400	24×30	1000
30×40	300			30×40	2000
40×50	1000				
50×60	1500				
80×100	3000				
100×150	4000				

(1) A giudizio insindacabile dei tecnici addetti al servizio.
(2) Che rimane agli atti di ufficio.
(3) A prenotazione.

2) Tratti da microfilm 35 mm eseguiti con lettore stampatore. Un ingrandimento (mm. 180 × 210 circa) L. 150.

II. — *Duplicazioni eseguite con procedimenti per contatto, termografici, elettrofotografici e con eventuale riduzione rispetto al formato dell'originale*:

1) formato 21 × 29,7 = L. 100;

2) formati superiori = L. 150.

III. — *Fotoriproduzioni a colori* (1).

a) INGRANDIMENTI

Richiesta minima stampa da 10 fotogrammi diversi.

Formato	Costo	
	1ª copia	Copie successive
1	2	3
6 × 9	500	400
13 × 18	900	650
18 × 24	1600	1200
24 × 30	2200	1700

(1) Le fotoriproduzioni a colori vengono rilasciate solo per uso di studio. Il prezzo è comprensivo del costo della ripresa, dello sviluppo e dell'ingrandimento. Il negativo rimane di proprietà dell'amministrazione archivistica. Le copie eseguite da negativo colore già esistente presso i laboratori vengono cedute indipendentemente dal numero delle copie e compresa la prima al prezzo unitario indicato nella colonna 3.

b) DIAPOSITIVE (solo mm. 24 × 36)

Minimo 15 diapositive montate su telaietto pari a L. 3.000.

Ciascuna diapositiva, dalla 16ª in poi L. 150.

c) TRASPARENTE COLORE (solo mm. 13 × 18)

Ciascuno L. 5.500.

IV. — *Duplicazione di serie archivistiche integrali.*

La cessione di copie di intere serie archivistiche deve essere autorizzata dal Ministero ed è in ogni caso condizionata dalla esistenza del negativo di sicurezza. Possono essere accolte soltanto le richieste di altre amministrazioni archivistiche e di Enti ed organismi a carattere culturale e senza fini di lucro.

A) INGRANDIMENTI (21 × 29,7)

Richiesta minima 1000 ingrandimenti.

1) costo di ciascun ingrandimento da 1 a 1000, L. 90;

2) costo di ciascun ingrandimento da 1001 a 10.000, L. 80;

3) costo di ciascun ingrandimento da 10.001 a 20.000, L. 70;

4) costo di ciascun ingrandimento oltre i 20.001, L. 65.

B) MICROCOPIE POSITIVE

Richiesta minima 2000 microcopie.

1) costo di ciascun fotogramma secondo il costo differenziato di cui sub. I A, lettera b, n. 1 e 2;

2) costo di ciascun fotogramma dal 2001 al 10.000, L. 18;

3) costo di ciascun fotogramma da 10.001 al 30.000, L. 15;

4) costo di ciascun fotogramma dal 30.001 in poi, L. 12.

V. — *Microfilm, negativo o positivo, scambiato, alla pari, con amministrazioni archivistiche estere e con enti culturali italiani e stranieri.*

L'amministrazione archivistica, sentita la commissione per la fotoriproduzione dei documenti, può acquisire copia di documenti italiani o riguardanti l'Italia cedendo in cambio altrettante copie di documenti interessanti l'altra parte qualora questa non intenda vendere le copie dei documenti in proprio possesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* per gli effetti dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica, 30 settembre 1963, n. 1409.

Roma, addì 1° febbraio 1973

Il Ministro per l'interno
RUMOR

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(2774)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1973.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di due tariffe temporanee di cui una complementare, di un'opzione al termine del differimento, nonchè di condizioni particolari di polizza presentate dalla società per azioni SAI - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successivo disposizioi modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni SAI - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, riguardanti capitali iniziali inferiori a lire 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo, di due temporanee di cui una complementare da abbinare a tariffe con adeguamento, di una opzione al termine del differimento, nonchè di condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali inferiori a lire 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo, le due temporanee di cui una complementare da abbinare a tariffe con adeguamento, l'opzione al termine del differimento, nonchè le condizioni particolari di polizza, qui di seguito descritte, presentate dalla società per azioni SAI - Società assicuratrice industriale - con sede in Torino:

Tariffa 34, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (ad integrazione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 21 gennaio 1969 per capitali iniziali da lire 5 milioni;

Tariffa 5, relativa all'assicurazione complementare, in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo, durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base, di un capitale, descrecente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento;

Tariffa 74 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora lo assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento in caso di sua premorienza;

Tariffa 9, relativa all'assicurazione, in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 4 per cento dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione mista immediata, a premio annuo costante, di un capitale adeguabile;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di una rendita vitalizia differita adeguabile, a premio annuo costante, con controassicurazione.

Roma, addì 17 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(3229)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1973.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di due tariffe complementari, di una opzione al termine del differimento, nonchè di condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « Unione subalpina di assicurazioni », con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1969 relativo all'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento annuale in base ad un parametro determinato;

Vista la domanda della società per azioni «Unione subalpina di assicurazioni», con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di 2 tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali inferiori a lire 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo, di due tariffe complementari da abbinare a tariffe con adeguamento, di una opzione al termine del differimento, nonchè di condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla presente domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali inferiori a lire 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo; la tariffa complementare di durata anni 15 e la tariffa complementare di durata uguale a quella base da abbinare a tariffe con adeguamento; l'opzione al termine del differimento, nonchè le condizioni particolari di polizza, qui di seguito descritte, presentate dalla Società per azioni «Unione subalpina di assicurazioni», con sede in Torino:

Tariffa III cd « 15 », relativa all'assicurazione complementare, in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo, durata dell'assicurazione anni 15, durata del pagamento dei premi pari a quella base, di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento;

Tariffa III cd «n», relativa all'assicurazione complementare, in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo, durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base, di un capitale, decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento;

Tariffa XII index, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad una epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (ad integrazione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 per capitali iniziali da lire 5 milioni);

Tariffa VIIIc index, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento, in caso di sua premorienza;

Opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di una rendita vitalizia differita adeguabile, a premio annuo costante, con controassicurazione.

Roma, addì 17 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(3228)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1973.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di due tariffe complementari, di una opzione al termine del differimento, nonchè di condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1969 relativo all'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento annuale in base ad un parametro determinato;

Vista la domanda della società per azioni « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di 2 tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali inferiori a L. 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo, di due trariffe complementari da abbinare a tariffe con adeguamento, di una opzione al termine del differimento, nonchè di condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali inferiori a L. 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo; la tariffa complementare di durata anni 15 e la tariffa complementare di durata uguale a quella base da abbinare a tariffe con adeguamento; l'opzione al termine del differimento, nonchè le condizioni particolari di polizza, qui di seguito descritte, presentate dalla Società per azioni « Lavoro e sicurtà » con sede in Milano:

Tariffa III cd « 15 », relativa all'assicurazione complementare, in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo, durata dell'assicurazione anni 15, durata del pagamento dei premi pari a quella base, di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento;

Tariffa III cd « n », relativa all'assicurazione complementare, in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo, durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base, di un capitale, decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento;

Tariffa III Index, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad una epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (ad

integrazione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 per capitali iniziali da L. 5 milioni);

Tariffa VIIIc Index, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora lo assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento, in caso di sua premorienza.

Opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti.

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di una rendita vitalizia differita adeguabile, a premio annuo costante, con controassicurazione.

Roma, addì 17 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(3224)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1973.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di due tariffe complementari, di una opzione al termine del differimento, nonchè di condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1969 relativo all'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento annuale in base ad un parametro determinato;

Vista la domanda della società per azioni « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali inferiori a L. 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo, di due tariffe complementari da abbinare a tariffe con adeguamento, di una opzione al termine del differimento, nonchè di condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali inferiori a L. 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo; la tariffa complementare di durata anni 15 e la tariffa complementare di durata uguale a quella base da abbinare a tariffe con adeguamento; l'opzione al termine del differimento, nonchè le condizioni particolari di polizza, qui di seguito descritte, presentate dalla società per azioni « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano:

Tariffa III cd « 15 », relativa all'assicurazione complementare, in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo, durata dell'assicurazione anni 15, durata del pagamento dei premi pari a quella base, di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento;

Tariffa III cd « n », relativa all'assicurazione complementare, in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo, durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base, di un capitale, decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento;

Tariffa XII Index, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad una epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (ad integrazione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 per capitali iniziali da L. 5 milioni);

Tariffa VIIIc Index, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento, in caso di sua premorienza;

Opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di una rendita vitalizia differita adeguabile, a premio annuo costante, con controassicurazione.

Roma, addì 17 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(3227)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1973.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, da impiegarsi per forme collettive, presentata dalla società per azioni « Ausonia vita » di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Ausonia vita » di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, da impiegarsi per forme collettive;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, da impiegarsi per forme collettive, presentata dalla società per azioni « Ausonia vita » di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano:

Tariffa AIL-60, per garantire, in caso di risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, il pagamento dell'importo delle indennità di licenziamento maturate, con integrazione speciale in caso di morte ed integrazione di legge in caso di invalidità.

Roma, addì 17 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(3226)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1973.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di una tariffa complementare, di una opzione al termine del differimento, nonchè di condizioni particolari di polizza presentate dalla società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1970, relativo all'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento annuale in base ad un parametro determinato;

Vista la domanda della società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione: di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali inferiori a L. 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo, di una tariffa complementare da abbinare a tariffe con adeguamento, di un'opzione al termine del differimento, nonchè di condizioni particolari di polizza;

Viste la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda:

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali inferiori a L. 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo; la tariffa complementare da abbinare a tariffe con adeguamento; l'opzione al termine del differimento, nonchè le condizioni particolari di polizza, qui di seguito descritte, presentate dalla società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino:

Tariffa 2-7E, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, (ad integrazione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 26 novembre 1968 per capitali iniziali da L. 5 milioni);

Tariffa 6-7K (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da una epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento in caso di sua premorienza;

Tariffa 0-7C, relativa all'assicurazione complementare, in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo, durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base, di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento;

Opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di una rendita vitalizia differita adeguabile, a premio annuo costante, con controassicurazione.

Roma, addì 17 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(3225)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1973.

Valore della mensa e dei generi di natura corrispondenti somministrati ai dipendenti da aziende di ogni settore ai fini degli assegni familiari, in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Articolo unico

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrispondenti, somministrati ai dipendenti da aziende di ogni settore operanti in provincia di Forlì è determinato come segue:

mense L. 75 al giorno (a prescindere dal numero dei piatti e dal genere degli alimenti consumati nella mensa).

Roma, addì 19 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(3206)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1973.

Valore della mensa e dei generi di natura corrispondenti somministrati ai dipendenti da aziende di ogni settore ai fini degli assegni familiari, in provincia di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Articolo unico

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrispondenti, somministrati ai dipendenti da aziende di tutte le categorie in provincia di Foggia è determinato come segue:

L. 50 giornaliere per un piatto;
L. 100 giornaliere per 2 piatti.

Roma, addì 19 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(3204)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1973.

Valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti da aziende di ogni settore ai fini degli assegni familiari, in provincia di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Articolo unico

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti da aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Campobasso è determinato come segue:

Vitto (due pasti): L. 7000 (mensili);
Alloggio: L. 1500 (mensili);

Proprietari di fabbricati L. 5000 (mensili per alloggio, luce, acqua e riscaldamento).

Roma, addì 19 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(3203)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1973.

Valore della mensa e dei generi in natura corrispondenti somministrati ai dipendenti dalle imprese edili ai fini degli assegni familiari, in provincia di Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Articolo unico

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari il valore della mensa e dei generi in natura corrispondenti, somministrati ai dipendenti dalle imprese edili della provincia di Teramo è determinato come segue:

L. 75 al giorno per un solo pasto;
L. 150 al giorno per due pasti.

Roma, addì 19 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(3202)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « LI Fiera di Milano - Campionaria internazionale » in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « LI Fiera di Milano - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Milano dal 14 al 25 aprile 1973 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 6 marzo 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(4107)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Adelaide Gobbi Frattini, nata a Gazzuolo (Mantova) l'11 luglio 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Pavia il 5 dicembre 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'universita predetta.

(3326)

Il dott. Franco Visintainer, nato a Cles (Trento) il 7 febbraio 1946, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Bologna il 9 dicembre 1970.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3327)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Roccasecca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Roccasecca (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.640.946, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3897)

Autorizzazione al comune di Rocca d'Arce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Rocca d'Arce (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.883.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3898)

Autorizzazione al comune di Ortovero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1973, il comune di Ortovero (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.988.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3899)

Autorizzazione al comune di Erli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1973, il comune di Erli (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.207.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3900)

Autorizzazione al comune di Drizzona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1973, il comune di Drizzona (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.736.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3901)

Autorizzazione al comune di Casteldidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1973, il comune di Broccostella (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.915.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3902)

Autorizzazione al comune di Casaletto di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1973, il comune di Casaletto di Sopra (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.937.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3903)

Autorizzazione al comune di Broccostella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Broccostella (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.920.519, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3904)

Autorizzazione al comune di Boville Ernica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Boville Ernica (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.498.397, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3905)

Autorizzazione al comune di Belmonte Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Belmonte Castello (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.718.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3906)

Autorizzazione al comune di Ausonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Ausonia (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.436.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3907)

Autorizzazione al comune di Atina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Atina (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.157.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3908)

Autorizzazione al comune di Arnara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Arnara (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.489.751, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3910)

Autorizzazione al comune di Arce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Arce (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.824.201, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3911)

Autorizzazione al comune di Pescarolo ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1973, il comune di Pescarolo ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.096.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3912)

Autorizzazione al comune di Persico d'Osimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1973, il comune di Persico d'Osimo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.988.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3913)

Autorizzazione al comune di Motta Baluffi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1973, il comune di Motta Baluffi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.722.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3914)

Autorizzazione al comune di Martignana di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1973, il comune di Martignana di Po (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3915)

Autorizzazione al comune di Grumello Cremonese ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1973, il comune di Grumello Cremonese ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.842.379, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3916)

Autorizzazione al comune di Grontardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1973, il comune di Grontardo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.577.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3917)

Autorizzazione al comune di Gadesco Pieve Delmona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1973, il comune di Gadesco Pieve Delmona (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.203.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3918)

Autorizzazione al comune di Scandolara Ripa d'Oglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1973, il comune di Scandolara Ripa d'Oglio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.119.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3919)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Croce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1973, il comune di San Giovanni in Croce (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.445.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3920)

Autorizzazione al comune di San Bassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1973, il comune di San Bassano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.989.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3921)

Autorizzazione al comune di Barbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1973, il comune di Barbona (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.407.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3922)

Autorizzazione al comune di Minerbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Minerbio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.990.397, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3923)

Autorizzazione al comune di Molinella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Molinella (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.706.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3924)

Autorizzazione al comune di Monghidoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Monghidoro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.072.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3925)

Autorizzazione al comune di Monte San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Monte San Pietro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.697.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3926)

Autorizzazione al comune di Monteveglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Monteveglio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.822.139, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3927)

Autorizzazione al comune di Pianoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Pianoro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.576.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3928)

Autorizzazione al comune di Porretta Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Porretta Terme (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.328.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3929)

Autorizzazione al comune di Sala Bolognese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Sala Bolognese (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.160.414, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3930)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata Bolognese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Sant'Agata Bolognese (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.681.117, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3931)

Autorizzazione al comune di Conversano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Conversano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 380.929.578, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3932)

Autorizzazione al comune di Sasso Marconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Sasso Marconi (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.425.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3933)

Autorizzazione al comune di Vergato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Vergato (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 188.032.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3934)

Autorizzazione al comune di Monte San Biagio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Monte San Biagio (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.942.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3935)

Autorizzazione al comune di Faggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1973, il comune di Faggiano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.395.754, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3938)

Autorizzazione al comune di Acquafondata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Acquafondata (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.944.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3937)

Autorizzazione al comune di Montorio nei Frentani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Montorio nei Frentani (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.674.214, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3936)

Autorizzazione al comune di San Pietro Avellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1973, il comune di San Pietro Avellana (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.001.894, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3939)

Autorizzazione al comune di Sant'Elena Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1973, il comune di Sant'Elena Sannita (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.043.987, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3940)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 55

Corso dei cambi del 20 marzo 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	571,95	571,95	568,40	571,95	572 —	571,95	571,80	571,95	571,95	571,95
Dollaro canadese	573,15	573,15	569 —	573,15	567 —	573,15	573 —	573,15	573,15	573,15
Franco svizzero	176,90	176,90	176,70	176,90	178,50	176,90	177,70	176,90	176,90	176,90
Corona danese	93,05	93,05	93,50	93,05	91,50	93,05	93 —	93,05	93,05	93,05
Corona norvegese	96,63	96,63	97,20	96,63	94,40	96,63	96,60	96,63	96,63	96,63
Corona svedese	128,24	128,24	127,90	128,24	127,30	128,24	128,30	128,24	128,24	128,24
Fiorino olandese	198,15	198,15	198,30	198,15	198,25	198,15	198,30	198,15	198,15	198,15
Franco belga	14,515	14,515	14,60	14,515	14,45	14,515	14,60	14,515	14,515	14,51
Franco francese	126,75	126,75	126,50	126,75	125,20	126,75	126,70	126,75	126,75	126,75
Lira sterlina	1412 —	1412 —	1409 —	1412 —	1406,50	1412 —	1411 —	1412 —	1412 —	1412 —
Marco germanico	202,79	202,79	203 —	202,79	202,50	202,79	202,95	202,79	202,79	202,79
Scellino austriaco	27,90	27,90	28 —	27,90	27,50	27,90	28,20	27,90	27,90	27,90
Escudo portoghese	23,90	23,90	23 —	23,90	22,50	23,90	23,40	23,90	23,90	23,90
Peseta spagnola	9,93	9,93	10,05	9,93	9,75	9,93	10,10	9,93	9,93	9,93
Yen giapponese	2,20	2,20	2,21	2,20	2,30	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20

Media dei titoli del 20 marzo 1973

Titolo	
Rendita 5 % 1935	101,40
Redimibile 3,50 % 1934	100,05
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,70
» 5 % (Ricostruzione)	96,10
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,10
» 5 % (Città di Trieste)	95,15
» 5 % (Beni esteri)	93,35
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,575
» 5,50 % » » 1968-83	94,125
» 5,50 % » » 1969-84	96,025
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,60
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,60
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,95
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,90

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 marzo 1973

Valuta	
Dollaro USA	571,875
Dollaro canadese	573,075
Franco svizzero	177,30
Corona danese	93,025
Corona norvegese	96,615
Corona svedese	128,27
Fiorino olandese	198,225
Franco belga	14,557
Franco francese	126,725
Lira sterlina	1411,50
Marco germanico	202,87
Scellino austriaco	28,05
Escudo portoghese	23,65
Peseta spagnola	10,015
Yen giapponese	2,20

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso interno, per esami, a diciotto posti di operaio qualificato di 2ª categoria

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1969 al registro n. 14, foglio n. 278, che determina la pianta organica degli operai del M.A.F.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, ed in particolare l'art. 3, il quale dispone: che gli operai comuni e qualificati possono conseguire il passaggio, con effetto dal 1° luglio 1970, mediante inquadramento alla categoria immediatamente superiore nel limite del 50% dei posti vacanti previa detrazione delle riserve di legge, purchè, con provvedimento formale, siano stati adibiti a mansioni della categoria superiore per un periodo non inferiore a tre anni e non siano stati successivamente destinati per inidoneità a mansioni diverse;

che i posti eventualmente non coperti devono essere conferiti mediante concorso interno, nell'ambito della medesima qualifica di mestiere rivestita da ciascuno operaio prescindendo dal possesso del requisito avanti indicato;

che nella prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica citato l'aliquota del 50% comprenderà i posti disponibili nella categoria di conferimento più un soprannumero pari al 10% della relativa dotazione organica, da riassorbirsi con le successive vacanze;

Attesa la necessità di indire un concorso interno per il passaggio nella categoria 2ª, qualificati, degli operai comuni di 3ª categoria nell'ambito delle medesime qualifiche;

Ritenuto che la dotazione organica degli operai qualificati di 2ª categoria è di n. 117 posti;

Considerato che alla data del 1° luglio 1970, nella pianta organica sopracitata risultavano disponibili n. 13 posti che pertanto, sono da ritenere disponibili n. 18 posti da conferire mediante concorso interno, ai sensi del disposto del secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1078 (50% di 13 = 6,50; 10% di 117 = 11,70; totale 6,50 + 11,70 = 18,20 arrot. = 18);

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche e integrazioni;

Considerate altresì le esigenze dell'amministrazione in ordine alla esecuzione dei compiti istitutivi;

Decreta:

Art. 1

E' indetto un concorso a diciotto posti di operaio qualificato di 2ª categoria riservato agli operai permanenti di 3ª categoria, comuni, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con esclusione degli operai del Corpo forestale e di quelli della Direzione generale della bonifica e della colonizzazione.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi dovranno presentare domanda in carta da bollo da L. 500. La domanda dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale - Divisione V - entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. E' fatto obbligo di indicare sulla domanda: le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita); la qualifica di mestiere, l'ufficio presso cui prestano servizio.

Art. 3.

Gli aspiranti ammessi ai concorsi dovranno sostenere una prova d'arte o esperimento pratico, intesa ad accertare la loro capacità professionale nel mestiere per il quale concorrono. La commissione esaminatrice del concorso esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità dei candidati assegnando a ciascuno di essi un punto di merito espresso in 20mi. La prova di esame non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 14/20, essa si svolgerà nella sede e nei giorni che saranno fissati dalla commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli candidati mediante apposito avviso almeno quindici giorni prima del suo inizio.

Art. 4.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà composta da:

un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparato, quale presidente;

un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparato, quale membro;

un esperto qualificato nel mestiere per il quale si concorre, quale membro;

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato con la qualifica non inferiore a segretario.

Art. 5.

Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Espletata la prova di esame la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato, per la formazione della graduatoria dei vincitori saranno osservate le vigenti disposizioni in materia di preferenza a parità di merito.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità dei procedimenti eseguiti verrà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel «Bollettino Ufficiale» del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, dalla data di tale pubblicazione, decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1972
Registro n. 21, foglio n. 242

(Schema di domanda da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale - Divisione V - Via XX Settembre, 20 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . provincia di . . . . il . . . . in servizio presso (ufficio di appartenenza) . . . . operaio comune di 3ª categoria con la qualifica di mestiere di . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a diciotto posti di operaio qualificato di 2ª categoria riservato agli operai permanenti di 3ª categoria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nell'ambito della qualifica di mestiere di appartenenza.

Data . . . .

Firma . . . .
(autenticata dal capo dell'ufficio del dipendente)

(2669)

Concorso interno, per esami, a quattordici posti di operaio specializzato di 1ª categoria

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 marzo 1961, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1969 al registro n. 14, foglio n. 278, che determina la pianta organica degli operai del M.A.F.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, ed in particolare l'art. 3, il quale dispone: che gli operai comuni e qualificati possono conseguire il passaggio, con effetto dal 1° luglio 1970, mediante inquadramento alla categoria immediatamente superiore nel limite del 50% dei posti vacanti previa detrazione delle riserve di legge, purchè, con provvedimento formale, siano stati adibiti a mansioni della categoria superiore per un periodo non inferiore a tre anni e non siano stati successivamente destinati per inidoneità a mansioni diverse;

che i posti eventualmente non coperti devono essere conferiti mediante concorso interno, nell'ambito della medesima qualifica di mestiere rivestita da ciascuno operaio prescindendo dal possesso del requisito avanti indicato;

che nella prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica citato l'aliquota del 50% comprenderà i posti disponibili nella categoria di conferimento più un soprannumero pari al 10% della relativa dotazione organica, da riassorbirsi con le successive vacanze;

Attesa la necessità di indire un concorso interno per il passaggio nella categoria 1ª, specializzati, degli operai qualificati di 2ª categoria nell'ambito delle medesime qualifiche;

Ritenuto che la dotazione organica degli operai specializzati di 1ª categoria è di 33 posti;

Considerato che alla data del 1° luglio 1970, nella pianta organica sopracitata risultavano disponibili 23 posti; che pertanto, sono da ritenere disponibili 15 posti da conferire mediante concorso interno, ai sensi del disposto del secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1078, (50% di 23 = 11,50; 10% di 33 = 3,30; totale 11,50 + 3,30 = 14,80 arrotondato = 15);

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1971, in corso di registrazione alla Corte dei conti con il quale il sig. Lucchini Achille, in possesso dei requisiti previsti dal primo comma dell'art. 3 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1078, ha conseguito il passaggio, mediante inquadramento, dalla 2ª alla 1ª categoria degli operai permanenti di questa amministrazione;

Ritenuto pertanto che i posti disponibili da conferire mediante concorso interno sono determinati in numero di 14;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche e integrazioni;

Considerate altresì le esigenze dell'amministrazione in ordine alla esecuzione dei compiti istitutivi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a quattordici posti di operaio specializzato di 1ª categoria riservato agli operai permanenti di 2ª categoria, qualificati, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con esclusione degli operai del Corpo forestale e di quelli della Direzione generale della boni ca e della colonizzazione.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi dovranno presentare domanda in carta da bollo da L. 500. La domanda dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale - Divisione V - entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. E' fatto obbligo di indicare sulla domanda: le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), la qualifica di mestiere, l'ufficio presso cui prestano servizio.

Art. 3.

Gli aspiranti ammessi ai concorsi dovranno sostenere una prova d'arte o esperimento pratico, intesa ad accertare la loro capacità professionale nel mestiere per il quale concorrono. La commissione esaminatrice del concorso esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità dei candidati assegnando a ciascuno di essi un punto di merito espresso in 20mi. L'esperimento pratico non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno 14/20; esso si svolgerà nella sede e nei giorni che saranno fissati dalla commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli candidati mediante apposito avviso almeno 15 giorni prima del suo inizio.

Art. 4.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà composta da:

un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparato, quale presidente;

un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparato, quale membro;

un esperto qualificato nel mestiere per il quale si concorre, quale membro;

le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato con la qualifica non inferiore a segretario.

Art. 5.

Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Espletata la prova di esame la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato, per la formazione della graduatoria dei vincitori saranno osservate le vigenti disposizioni in materia di preferenza a parità di merito.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità dei procedimenti eseguiti verrà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, dalla data di tale pubblicazione, decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1972
Registro n. 21, foglio n. 243

(Schema di domanda da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale - Divisione V - Via XX Settembre, 20 - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . provincia di . . . . . .
il . . . . . . in servizio presso (ufficio di appartenenza) . . . . operaio qualificato di 2ª categoria con la qualifica di mestiere di . . . .,
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a quattordici posti di operaio specializzato di 1ª categoria riservato agli operai permanenti di 2ª categoria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nell'ambito della qualifica di mestiere di appartenenza.

Data . . . .

Firma . . . .
(autenticata dal capo dell'ufficio del dipendente)

(2668)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli assistenti di neuropsichiatria infantile, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 26 aprile 1971 e 6 novembre 1971 che approvano la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad assistente di neuropsichiatria infantile bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Visto il decrerto di rettifica in data 26 gennaio 1972;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938 n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Ammanniti Massimo	Roma - 22 luglio 1941	si						
2. Angelo Claudio .	Mestre - 16 marzo 1940	si						
3. Anglani Anna	Firenze - 19 giugno 1942	si						
4. Arnone Natale Nuccio .	Palermo - 2 maggio 1940	si						
5. Baracchini Graziella	Villafranca Lunigiana - 12 agosto 1940	si						
6. Barnabei Bruno	Bologna - 30 aprile 1940	si						
7 Barzan Laura	Pontedera - 15 settembre 1942	si						
8. Bernabei Paola .	Roma - 27 agosto 1939	si						
9. Bertolini Mario	Mantova - 17 giugno 1940	si						
10. Bignucci Giovanna	Pisa - 14 settembre 1935	si						
11. Bisori Maria .	Prato - 23 giugno 1943	si						
12 Bolelli Daniela .	Massarosa - 15 ottobre 1944	si						
13 Calella Giovanni Pietro .	Castellana Grotte - 7 ottobre 1940	si						
14. Cambieri Enrica	Milano - 11 giugno 1934		si					
15. Carli Elena	Siena - 12 gennaio 1943	si						
16 Caroti Fiorella .	Livorno - 31 marzo 1939					si		
17 Carratelli Teresa Jole	Roma - 5 febbraio 1942	si						
18. Chiarelli in Nordi Felicita .	Cento - 7 gennaio 1924					si		
19. Cipriani Paola . .	Livorno - 18 gennaio 1940	si						
20. Cogliati Dezza Giorgio .	Roma - 24 settembre 1941	si						
21 Colonna Felice . .	Bari - 11 dicembre 1937	si						
22. Costa Germana	S. Giuliano Terme - 11 marzo 1941	si						
23. Cristofolini Lia .	Trento - 31 dicembre 1929					si		
24. Cumer Silvana .	Bolzano - 18 febbraio 1929					si		
25. D'Aloya Geltrude .	Ferrara - 14 gennaio 1942	si						
26. D'Angelo Angela Erminia .	Milano - 13 febbraio 1923					si		
27. Degiorgis Maria Teresa .	Ivrea - 23 agosto 1940	si						
28. De Lellis Manlio	Roma - 8 marzo 1941	si						
29. De Marco Pasquale .	Brindisi - 17 luglio 1939	si						
30. Di Gaeta Anna Maria .	Salerno - 4 settembre 1934	si						
31. Dinelli Giovanni .	Livorno - 6 maggio 1941	si						
32. D'Ostuni Pantaleone .	Napoli - 23 giugno 1940	si						
33. Duca Rossana . . .	Ancona - 1° luglio 1932	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
34. Fedrizzi Ermellina	Milano 13 aprile 1940					si		
35. Ferrari Maria Pia	Roma 26 giugno 1942	si						
36. Fiume Garelli Fausto	Roma 29 marzo 1939	si						
37. Gabetta Silvia	Voghera 5 febbraio 1933	si						
38. Gianninoni Tomaso	Bologna 24 maggio 1943	si						
39. Giardini Marco Tullio	Pradamano 12 agosto 1942	si						
40. Grasselli Angelina	Milano 10 ottobre 1927					si		
41. Luciano Luciana	Genova-Rivarolo 25 novembre 1925	si						
42. Lastella Magda	Reggio Calabria 6 novembre 1944	si						
43. Maragliano Clelia	Genova 1° ottobre 1939	si						
44. Marzani Carla	Rovereto 7 settembre 1934	si						
45. Massai Elisabetta	Venetico 16 ottobre 1941	si						
46. Mazzola Giuseppe	Palermo 13 aprile 1942	si						
47. Moise Aurelia	Milano 21 luglio 1940					si		
48. Monorchio Antonino	Reggio Calabria 21 gennaio 1938	si						
49. Morreale Vincenza	Modica 12 agosto 1944	si						
50. Negri Romana	Bergamo 21 aprile 1942	si						
51. Nissim Simonetta	Pisa 28 marzo 1942	si						
52. Pacini Antonella	Roma 28 luglio 1938	si						
53. Pestellini Maria Grazia	Firenze 2 luglio 1936	si						
54. Piovano Barbara	Torino 13 giugno 1941	si						
55. Pisatoro Ciro	Portici 4 novembre 1942	si						
56. Pisciottano Luciana	Milano 18 giugno 1940	si						
57. Polletta Giovanni	Roma 1° luglio 1940	si						
58. Raggi Anna Maria	Gressoney St. Jean 21 aprile 1943	si						
59. Rolando Elena	Volpiano 13 settembre 1940	si						
60. Rossotti Vittorio	Milano 28 ottobre 1935	si						
61. Saccomani Ludovica	La Spezia 28 ottobre 1938	si						
62. Save Fernando	Asmara 1° gennaio 1941	si						
63. Thiella Silene	Santorso 4 gennaio 1933	si						
64. Valenti Costanza	Patti 6 giugno 1942	si						
65. Zanasi Maria Angela	Sassuolo 7 luglio 1942	si						
66. Zandomeneghi Antonio	Milano 11 maggio 1937	si						
67. Zardini Giovanna Maria	Como 10 dicembre 1943	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistente di neuropsichiatria infantile, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

(1284)

Elenco degli assistenti di malattie infettive, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 gennaio 1972 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad assistente di malattie infettive bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Aggero Sergio	Poirino - 16 novembre 1941	si						
2. Alberetto Vincenzo	Costarainera Cipressa - 10 settembre 1921			si				
3. Alegente Giuliano	Siena - 11 luglio 1940	si						
4. Altieri Tommaso	Turi - 10 gennaio 1934					si		
5. Amodio Francesco Saverio	S. Anastasia - 1° gennaio 1936	si						
6. Augugliaro Michele	Trapani - 14 dicembre 1935					si		
7. Ballatore Paolo	Roma - 16 ottobre 1939					si		
8. Barbanera Mauro	Livorno - 22 aprile 1940					si		
9. Barbieri Lucio	Padova - 6 marzo 1931					si		
10. Barile Salvatore	Nocera Inferiore - 14 agosto 1941						si	
11. Bellico Carlo	Bengasi (Libia) - 4 gennaio 1935					si		
12. Bini Giovanna	Livorno - 5 ottobre 1936	si						
13. Bini Pierpaolo	La Spezia - 9 ottobre 1939					si		
14. Bonazzi Lucio	Calderara di Reno - 4 agosto 1943	si				si		
15. Borri Alfredo	Bolzano - 10 ottobre 1936							
16. Bosio Giuseppe	Montanaro - 27 febbraio 1943	si						
17. Briante Vincenzo	S. Giorgio a Cremano - 2 ottobre 1943	si						
18. Brignola Domenico	Tuoro - 23 marzo 1922	si						
19. Buccellato Antonina Maria Concetta	Castellammare del Golfo - 7 dicembre 1939					si		
20. Canepa Gian-Luigi	Genova - 30 ottobre 1938	si						
21. Carbone Carla	Firenze - 18 aprile 1943	si						
22. Cassaneti Bruno	Sicignano degli Alburni - 14 luglio 1923	si						
23. Ceddia Michele	S. Marco in Lamis - 1° dicembre 1926					si		
24. Colavolpe Vincenzo Antonio	Amalfi - 1° settembre 1927	si						
25. Cristaldi Alfio	Zafferana Etnea - 24 luglio 1940	si						
26. Cugnini Adriano	Bologna - 2 marzo 1941					si		
27. D'Addetta Giovanni	S. Giovanni Rotondo - 5 ottobre 1939					si		
28. Dallera Luisa	Bologna - 25 settembre 1927	si						
29. D'Amato Carmelo	Trieste - 23 novembre 1937	si						
30. D'Ambrosio Nicola	Pellezzano - 8 febbraio 1941	si						
31. D'Aniello Pasquale	Salerno - 17 luglio 1943	si						
32. Dattoli Rocco	Vico del Gargano - 6 luglio 1938					si		
33. De Marco Francesco	Napoli - 24 febbraio 1940	si						
34. Demartino Giuseppe	S. Luca - 10 aprile 1943	si						
35. Dietz Alfredo	Varese - 16 aprile 1934					si		
36. Famulari Ignazio	Messina - 10 giugno 1939	si						
37. Fantasia Francesco	Catanzaro - 10 luglio 1942	si						
38. Fassio Pier Giuseppe	Asti - 18 luglio 1931					si		
39. Ferraro Teresa	S. Giuseppe Vesuviano - 15 luglio 1937	si						
40. Frizziero Lydia	Venezia - 6 aprile 1924					si		
41. Galanti Giorgio	Roma - 16 settembre 1933	si						
42. Gelsomini Stefano	Macerata - 18 marzo 1935						si	
43. Giagnoni Piero	Pisa - 13 maggio 1936					si		
44. Giamperi Mario	Fabriano - 30 maggio 1938					si		
45. Grillo Arturo	Rocca Palumba - 29 settembre 1933					si		
46. Guida Bruno	Wanne Eickel (Germania) 12 giugno 1938					si		
47. Iadanza Angelo	Campoli del Monte Taburno - 25 luglio 1932	si						
48. Iandolo Eugenio	Bari - 10 agosto 1942	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
49. Ielasi Giuseppe	Bianco - 16 ottobre 1931					sì		
50. Impiccini Alfonso Maria	Perugia - 19 agosto 1939	sì						
51. Izzo Egidio	Napoli - 22 giugno 1943	sì						
52. Lamura Riccardo	La Spezia - 22 aprile 1922					sì		
53. Lanza Giuseppe	Genova - 21 dicembre 1939	sì						
54. La Placa Salvatore	Vicari - 1° gennaio 1933					sì		
55. Lattanzi Emanuele	Bari - 7 giugno 1934					sì		
56. Lucantoni Antonio	Sulmona - 27 agosto 1939					sì		
57. Maio Giuseppe	Vitulano - 25 maggio 1944	sì						
58. Marchi Corrado	Arezzo - 24 settembre 1922		sì					
59. Marigliano Vincenzo	Roma - 21 gennaio 1942					sì		
60. Marini Francesca	Chiavari - 19 giugno 1940					sì		
61. Marinuzzi Aldo	Arezzo - 14 novembre 1929					sì		
62. Marotta Angelo	Napoli - 17 settembre 1933	sì						
63. Milanesi Andrea	Dolo - 9 giugno 1943					sì		
64. Montanari Paolo	Ferrara - 14 gennaio 1940	sì						
65. Moretti Umberto	Tolfa - 28 settembre 1938					sì		
66. Musacchio Renato	Torano Castello - 20 settembre 1928	sì						
67. Paganini Giorgio .	Genova - 17 settembre 1941	sì						
68. Perroni Luigi	Reggio Calabria - 25 ottobre 1933	sì						
69. Pezzoli Anna Maria .	Bologna - 19 aprile 1930	sì						
70. Piersantelli Nicolò	Genova - 31 maggio 1938					sì		
71. Pippi Luigi	Siena - 29 maggio 1940	sì						
72. Potì Raffaele	Melendugno - 11 febbraio 1942					sì		
73. Previati Roberto	Riccia - 29 ottobre 1940	sì						
74. Roca Giovanni	Bari - 4 gennaio 1927			sì				
75. Romondia Arturo	Vico del Gargano - 9 aprile 1941					sì		
76. Rosci M. Antonietta	Roma - 10 maggio 1934	sì						
77. Rossi Ernesto	S. Daniele Po - 3 marzo 1938					sì		
78. Rossi Franca	Roma - 18 maggio 1941	sì						
79. Sagnelli Evangelista	Lendinara - 27 giugno 1943	sì						
80. Sanguigni Sergio	Roma - 25 dicembre 1933	sì						
81. Sasso Giuseppe	Nola - 16 giugno 1940	sì						
82. Severini Francesco	Cetraro - 4 gennaio 1940	sì						
83. Sica Luigi	Napoli - 4 agosto 1941	sì						
84. Smorfa Almerinta	Catanzaro - 9 agosto 1939	sì						
85. Sorrenti Riccardo	Genova - 25 novembre 1930					sì		
86. Sucri Lodovico	Bagolino - 29 agosto 1930					sì		
87. Summonti Dario	Roma - 22 luglio 1935	sì						
88. Tallarino Giuseppe	Napoli - 31 marzo 1932	sì						
89. Tornese Elide	Roma - 10 dicembre 1935	sì						
90. Trenti Gianluigi	Bologna - 2 agosto 1926					sì		
91. Valente Guido	Torino - 23 aprile 1938					sì		
92. Vannini Vittorio	Bologna - 29 luglio 1937					sì		
93. Vigevani Gian Marco .	Milano - 3 settembre 1940	sì						
94. Visconti Mario .	Terzigno - 7 gennaio 1942	sì						
95. Zini Mario	Bologna - 31 maggio 1926					sì		

Art 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistente di malattie infettive, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1973 *Il Ministro*: GASPARI

(1285)

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina del lavoro, sessione anno 1971-1972

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina del lavoro, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Perria prof. Marco, ispettore generale medico.

Componenti:

Sartorelli prof. Emilio n. 17, istituto di medicina del lavoro - Università di Siena;

Gambini prof. Gianfranco n. 2, primario dell'ospedale di Summa di Brindisi;

Betetto prof. Dino n. 10, primario degli ospedali riuniti di Venezia;

Zedda prof Giuseppe n. 19, primario degli ospedali riuniti di Cagliari.

Segretario:

Grilli dott. Michele, direttore di sezione.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di medicina del lavoro, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 5 marzo 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1973
Registro n. 1, *foglio n.* 374

(2426)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dietetica, sessione anno 1971-1972

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dietetica, sessione anno 1971-1972, è costituita come segue:

Presidente:

Schillaci dott. Giuseppe, medico provinciale capo.

Componenti:

Preziosi prof. Paolo n. 18, direttore di farmacologia Università di Napoli;

Passeri prof. Mario n. 19, primario dell'ospedale Stuard di Parma;

Allegri prof. Annibale n. 11, primario dell'ospedale Maggiore ed infantile Alessandri di Verona;

Ronchi prof. Walter n. 20, primario dell'ospedale Morgagni di Forlì.

Segretario:

Ranucci dott. Claudio, consigliere.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità ad aiuto di dietetica, sessione 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 24 marzo 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1973
Registro n. 1, *foglio n.* 368

(2427)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di angiologia, sessione anno 1971-1972

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di angiologia, sessione anno 1971-1972, è costituita come segue:

Presidente:

Messina dott. Salvatore, medico provinciale capo.

Componenti:

Bossa prof. Guido (F.R.) n. 5, clinica medica generale e terapia medica - Università di Napoli;

Campana prof. Claudio n. 3, primario del pio istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma;

Angrisani prof. Paolo n. 8, primario dell'ospedale S. G. di Dio e R. D'Aragona di Salerno;

Zinicola prof. Nicola n. 20, primario dell'ospedale pio istituto S. Corona di Milano.

Segretario:

D'Agostino dott. Michele, consigliere.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità ad aiuto di angiologia si svolgerà a Roma il giorno 15 marzo 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1973
Registro n. 1, *foglio n.* 369

(2428)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro, sessione anno 1971-1972

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Priolo dott. Antonino, medico provinciale capo in Palermo.

Componenti:

D'Antuono prof. Giuseppe n. 7, direttore dell'istituto di medicina del lavoro - Università di Bologna;

Zucchelli prof. G. Paolo n. 20, primario degli ospedali riuniti di Livorno;

Monteverde prof. Angelo n. 3, primario dell'ospedale civile di Senigallia;

Mantero prof. Oreste n. 16, primario dell'ospedale maggiore di Milano.

Segretario:

Palumbo dott. Antonio, consigliere.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 8 marzo 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1973
Registro n. 1, *foglio n.* 373

(2429)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1971-1972.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Labombarda dott. Vincenzo, medico provinciale capo.

Componenti:

Vitali Mazza prof. Luigi n. 26, direttore dell'istituto di tecnica e diagnostica istopatologica - Università di Parma;

Antoci prof. Beniamino n. 1, primario dell'ospedale S. Maria della Misericordia di Udine;

Giacomini prof. Giuseppe n. 37, primario degli ospedali riuniti di Pisa;

Turolla prof. Enrico n. 79, primario dell'ospedale di circolo di Legnano.

Segretario:

D'Ari dott. Raffaele, consigliere.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità ad aiuto di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1971-1972, si svolgerà a Roma il giorno 22 febbraio 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1973
Registro n. 1, foglio n. 370

(2430)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idc ad aiuto di virologia, sessione anno 1971-1972

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubb nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di i tà, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario osped

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modi con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato vato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modi con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 197 cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, c nente la costituzione della commissione prevista dall'art. decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 zo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei c nenti le commissioni esaminatrici degli esami di idonei zionali e regionali del personale medico presso gli enti dalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo to del presente decreto in data 12 settembre 1972 r all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nomi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 zo 1969, n. 130 concernente lo stato giuridico dei dipe degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Min della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale d neità ad aiuto di virologia, sessione anno 1971-72, è cos come segue:

Presidente:

Prozzo dott. Ennio, medico provinciale capo.

Componenti:

Cimmino prof. Aldo n. 5, direttore dell'istituto di biologia - Università di Roma;

Bonomi prof. Umberto n. 8, primario dell'Ospedale giore e ospedale infantile Alessandri di Verona;

Marzullo prof. Francesco n. 15, primario dell'istituto daliero di Modena;

Lamanna prof. Angiolo n. 14, primario dell'arcis S.M. Nuova e stabilimenti riuniti di Firenze.

Segretario:

Marzano dott. Riccardo, consigliere.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità ad aiuto di virologia, se anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 28 febbraio 19 luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di co zione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al per di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai component denti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corri il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al nale estraneo a questa amministrazione, graverà sul ca del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno ziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei per la registrazione e, successivamente, pubblicato nell *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1973

Il Ministro: GASP

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1973
Registro n. 1, foglio n. 375

(2431)

MINISTERO DELLA DIFESA

Assunzione, senza concorso, di appartenenti a categorie riservatarie nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici dei servizi chimici dell'Esercito.

Si rende noto che sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici dei servizi chimici dell'Esercito di cui agli articoli 40 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, undici posti, ripartiti come appresso, da assegnare agli appartenenti alle categorie riservatarie che, in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, aspirino ad essere assunti per chiamata diretta nel predetto ruolo:

	Numero dei posti
Invalidi di guerra	2
Invalidi civili di guerra e profughi	2
Invalidi per servizio	1
Invalidi del lavoro	2
Orfani e vedove di guerra, per servizio, per lavoro e categorie equiparate	1
Invalidi civili	1
Sordomuti	1
Profughi dalla Libia rimpatriati dal 1° settembre 1969	1

L'assunzione è, in ogni caso, subordinata al possesso da parte dell'aspirante:

di età non inferiore agli anni 18, nè superiore ai 55 all'atto della assunzione stessa;

della licenza di scuola media o di altro titolo equipollente rilasciato da un istituto statale o da un istituto di istruzione legalmente riconosciuto e che sia, comunque valido per l'accesso a carriere impiegatizie statali;

di tutti gli altri requisiti generali d'ammissione prescritti dal testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle relative norme d'esecuzione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Per quanto riguarda il grado di idoneità fisica degli invalidi e dei sordomuti, e relativo accertamento, saranno anche osservate le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per tutti gli aspiranti l'assunzione sarà, inoltre, tassativamente subordinata all'iscrizione negli elenchi dei disoccupati, istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della stessa legge n. 482.

Gli aspiranti saranno preliminarmente sottoposti a prova pratica, che consisterà nell'esecuzione di un'operazione facente parte di uno dei seguenti gruppi di argomenti:

Gruppo A:

Impiego di un'apparecchiatura o strumentazione in uso nei laboratori chimici per le correnti operazioni di analisi o di preparazione chimica, quali:

filtrazione o raccolta di un precipitato, sia a pressione ordinaria che sotto vuoto;

distillazione frazionata sotto vuoto;

mescolanza di soluzioni a concentrazione nota per ottenere una soluzione a concentrazione data;

separazione, per centrifugazione, di liquido da solido;

determinazione di acidità, alcalinità o misura di pH di soluzioni, con impiego di cartine reattive;

pesata tecnica e di precisione;

misura di volumi, di temperatura, di umidità, di pressione;

determinazione del peso specifico di un liquido o di un solido.

Gruppo B:

Impiego di un'apparecchiatura o strumentazione di comune uso di laboratorio per:

eseguire misure elettriche e controllo di circuiti elettronici;

eseguire misure dinamometriche dei materiali (metalli, gomma, tessuti);

eseguire misure di volumi, di temperatura, di umidità, di pressione;

creare, utilizzare e misurare flussi d'aria o di altri gas e di loro miscele.

Gruppo C:

Impiego di un'apparecchiatura o strumentazione di comune uso di laboratorio per:

approntare preparati per esami microbiologici;

applicare le tecniche della disinfezione e la sterilizzazione dei materiali;

approntare piccoli animali da esperimento per prove di laboratorio;

eseguire misure di volumi, di temperatura, di umidità, di pressione.

Gli appartenenti alle menzionate categorie riservatarie che aspirino ad essere assunti nel ruolo di cui sopra dovranno direttamente far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XII - palazzo dell'Esercito, via XX Settembre 123-A - Roma, *domanda di assunzione in carta legale, anche se analoga domanda avessero già inviato o presentato al Ministero o ad altro ente o ufficio dell'amministrazione, sia direttamente che tramite la rispettiva associazione di assistenza o di tutela.*

La domanda dovrà essere spedita per posta, a mezzo raccomandata, alla predetta direzione generale del Ministero entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà precisare su quale dei predetti gruppi di argomenti intenda sostenere la prova pratica. Inoltre, facendo esplicito riferimento alla presente notificazione, dovrà, dichiarare, sotto personale responsabilità, oltre al proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e domicilio:

a quale delle categorie riservatarie indicate nel primo capoverso della presente notificazione: invalido di guerra, invalido civile di guerra, ecc., egli appartenga;

il titolo di studio posseduto (sarà opportuno che la indicazione sia *in tutto conforme alla dicitura contenuta nell'originale del documento*);

che è disposto ad accettare, in caso di assunzione, qualsiasi destinazione.

Roma, addì 12 febbraio 1973

Il Ministro: TANASSI

(2643)

Graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione all'Accademia di sanità militare interforze (Corpo sanitario della Marina militare), anno accademico 1972-73.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 30 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1972, registro n. 21 Difesa - Personale militare, foglio n. 336, concernente il concorso per l'ammissione di trentuno allievi del Corpo sanitario della Marina militare (ruolo medici e farmacisti) come sotto specificato:

n. 25 per il 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia;

n. 5 per il 2° anno della facoltà di medicina e chirurgia;

n. 1 per il 1° anno della facoltà di farmacia;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 22 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1972, registro n. 26 Difesa - Personale militare, foglio n. 344, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di trentuno allievi del Corpo sanitario della Marina militare (ruolo medici e farmacisti), anno accademico 1972-73;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 31 agosto 1972 in corso di registrazione alla Corte dei conti con il quale il colonnello s.p.e. Freni Salvatore è sostituito dal colonnello s.p.e Puccinelli Mario nell'incarico di membro della commissione di esami;

Visti gli atti della commissione giudicatrice;

Considerato che nessun candidato ha sostenuto le prove di concorso per la facoltà di farmacia;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione all'Accademia di sanità militare interforze (Corpo sanitario della Marina militare):

1° *anno della facoltà di medicina e chirurgia*:

1) Grippa Antonio
2) Lensi Gabriele
3) Ingordo Vito

4) Anzalone Giuseppe
5) Cressatti Gianpiero
6) Basile Francesco
7) Feriani Alberto
8) De Benedetto Gerardo
9) Cesca Vittorio
10) Zanon Sandro
11) Marcucci Alberto
12) Mastronardi Rosario
13) Licci Nicola
14) Volpe Giuseppe
15) Del Ry Marco
16) Maroni Walter
17) Russo Domenico Franco
18) Sabato Fulvio
19) Bellacicca Giovanni
20) Prete Michele
21) Penna Giuseppe
22) Mondello Placido
23) Ascani Giampiero.

2° *anno della facoltà di medicina e chirurgia:*

1) Addimandi Vincenzo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1973
Registro n. 3 *Difesa, foglio n.* 236

(2646)

Assunzione, senza concorso, di appartenenti a categorie riservatarie nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici della Marina.

Si rende noto che sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici della Marina di cui agli articoli 34 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965 n. 1479 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, quarantasei posti, ripartiti come appresso, da assegnare agli appartenenti alle categorie riservatarie che, in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, aspirino ad essere assunti per chiamata diretta nel predetto ruolo:

	Numero dei posti
Invalidi di guerra	11
Invalidi civili di guerra e profughi	5
Invalidi per servizio	6
Invalidi del lavoro	6
Orfani e vedove di guerra, per servizio, per lavoro e categorie equiparate	6
Invalidi civili	6
Sordomuti	3
Profughi dalla Libia rimpatriati dal 1° settembre 1969	3

L'assunzione è, in ogni caso, subordinata al possesso da parte dell'aspirante:

di età non inferiore agli anni 18, nè superiore ai 55 all'atto della assunzione stessa;

della licenza di scuola media o di altro titolo equipollente rilasciato da un istituto statale o da un istituto di istruzione legalmente riconosciuto e che sia, comunque valido per l'accesso a carriere impiegatizie statali;

di tutti gli altri requisiti generali d'ammissione prescritti dal testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle relative norme d'esecuzione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Per quanto riguarda il grado di idoneità fisica degli invalidi e dei sordomuti, e relativo accertamento, saranno anche osservate le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per tutti gli aspiranti l'assunzione sarà, inoltre, tassativamente subordinata all'iscrizione negli elenchi dei disoccupati, istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della stessa legge n. 482.

Gli aspiranti saranno preliminarmente sottoposti a prova pratica che verterà, a seconda della specialità prescelta dal richiedente, su uno dei seguenti argomenti:

1) *Specialità elettronica:*

« Assegnato uno schema di circuito di apparecchiatura elettronica o di parte di essa, riproduzione in scala del disegno costruttivo del circuito stesso ».

2) *Specialità elettrotecnica:*

« Riproduzione su disegno di un particolare di impianto elettrico da completare con simboli e segni grafici CEI. La riproduzione dovrà essere eseguita sviluppando il tema dato dalla Commissione d'esame ».

3) *Specialità radiotelegrafia:*

« Prova di ricezione R.T con presenza di disturbo. Sarà trasmessa una serie di telegrammi con varie procedure, in lingua italiana ed estera, in cifra e convenuto con manipolazione con tasto tipo italiano. Ogni telegramma sarà preceduto dai segnali di procedura e di servizio. La velocità di trasmissione potrà variare da telegramma a telegramma fino ad un massimo di 120 caratteri al minuto. La ricezione dovrà essere scritta a mano ».

4) *Specialità rilevazione statistica:*

« Esecuzione di una delle seguenti rappresentazioni grafiche: diagrammi con ordinate lineari, istogrammi, cartogrammi, desunta da un prospetto di spoglio contenente i dati da rappresentare nella forma richiesta ».

Gli appartenenti alle menzionate categorie riservatarie che aspirino ad essere assunti nel ruolo di cui sopra dovranno direttamente far pervenire al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione XII palazzo dell'Esercito, via XX Settembre 123-A Roma, *domanda di assunzione in carta legale, anche se analoga domanda avessero eventualmente in precedenza inviato o presentato al Ministero o ad altro ente o ufficio dell'amministrazione, sia direttamente che tramite la rispettiva associazione di assistenza o di tutela.*

La domanda dovrà essere spedita per posta, a mezzo raccomandata, alla predetta direzione generale del Ministero entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà precisare a quale delle specialità predette intenda partecipare; inoltre, facendo esplicito riferimento alla presente notificazione, dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, oltre al proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e domicilio:

a quale delle categorie riservatarie indicate nel primo capoverso della presente notificazione: invalido di guerra, invalido civile di guerra, ecc., egli appartenga;

il titolo di studio posseduto (sarà opportuno che la indicazione sia in tutto conforme alla dicitura contenuta nell'originale del documento);

che è disposto ad accettare, in caso di assunzione, qualsiasi destinazione.

Roma, addì 12 febbraio 1973

Il Ministro: TANASSI

(2644)

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sei posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1972, registro n. 62 Difesa, foglio n. 181, con il quale è stato indetto un concorso per

sami a sei posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, di cui tre posti per l'indirizzo specializzato « topocartografi » e tre posti per l'indirizzo specializzato « idrografi »;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a sei posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, di cui tre per l'indirizzo specializzato « topocartografi » e tre per l'indirizzo specializzato « idrografi », indetto con decreto ministeriale 2 settembre 1972, citato nelle premesse, è così composta:

Presidente:
Elena dott. Vittorio, ispettore generale.

Membri:
Genova dott. Natale, chimico capo;
Tirone dott. Mario, fisico superiore;
Rivolta prof. Claudio, ordinario di topografia e disegno topografico presso l'I.T.G. « Alberti » di Roma;
Vikoler prof.ssa Maria, ordinario di matematica presso l'I.T.C. « Matteucci » di Roma.

Segretario:
Lo Cicero dott. Francesco, direttore di sezione.

Art. 2.

All'anzidetta commissione esaminatrice viene aggregato quale membro aggiunto il tenente di vascello Marzona Alcide, in servizio presso l'Istituto idrografico della marina, per il colloquio relativo agli argomenti di « idrografia ».

Art. 3.

Ai componenti, al membro aggiunto ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1973
Registro n. 13 *Difesa, foglio n.* 269

(2645)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esame colloquio a tre posti di ispettore nel ruolo della carriera del personale direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 16 aprile 1959;

Considerato che in applicazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 16 aprile 1959, sono disponibili tre posti rispettivamente nei ruoli degli archeologi, degli storici dell'arte e degli architetti della carriera del personale direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti, da conferire mediante esame colloquio agli assistenti universitari ordinari *di una delle cattedre di cui alla tabella annessa alla* predetta legge n. 177;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esame colloquio, nei ruoli della carriera del personale direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti:

a) concorso ad un posto di ispettore ne ruolo degli archeologi;

b) concorso ad un posto di ispettore nel ruolo degli storici dell'arte;

c) concorso ad un posto di ispettore nel ruolo degli architetti.

Ai concorsi sono ammessi solo gli assistenti universitari ordinari aventi, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, una anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni e che siano forniti dei seguenti titoli di studio:

a) per il posto di ispettore nel ruolo degli archeologi: laurea in lettere e filosofia;

b) per il posto di ispettore nel ruolo degli storici dell'arte: *laurea in lettere e filosofia* o laurea in materie letterarie o di pedagogia rilasciata dalle facoltà di magistero;

c) per il posto di ispettore nel ruolo degli architetti: laurea in architettura o in ingegneria civile edile.

Art. 2.

Giusta la tabella annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 177, i concorrenti al posto di ispettore nel ruolo degli archeologi debbono essere assistenti ad una delle seguenti materie: archeologia e storia dell'arte greca e romana; antichità greche e romane; etruscologia e archeologia italica; topografia dell'Italia antica; topografia romana; antichità pompeiane ed ercolanensi.

I concorrenti al posto di ispettore nel ruolo degli storici dell'arte debbono essere assistenti alla storia dell'arte medioevale e moderna.

I concorrenti al posto di architetto nel ruolo degli architetti, debbono essere assistenti ad una delle seguenti materie: Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura, caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti, restauro dei monumenti.

Art. 3.

Le domande di ammissione a ciascun concorso redatte in carta da bollo da L. 500 e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - entro trenta giorni a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione di servizio, rilasciata dalla competente autorità accademica, da cui risulti che il concorrente, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda stessa, ha una anzianità di effettivo e lodevole servizio quale assistente ordinario di almeno cinque anni.

Art. 5.

Nelle domande i concorrenti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il titolo di studio posseduto;

d) a quale concorso intendano partecipare;

e) il proprio domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dalla competente autorità accademica.

Art. 6.

Le commissioni esaminatrici saranno nominate con successivi decreti.

Art. 7.

Le graduatorie dei vincitori saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati nell'esame colloquio.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Le prove dell'esame colloquio sono le seguenti:

Per i candidati al posto per ispettore archeologo:

a) storia dell'arte classica, antichità greche paleoitaliche e romane, analisi storica e stilistica di opere d'arte o oggetti o resti archeologici di varie specie e luoghi sulla base di riproduzioni fotografiche;

b) nozioni di storia dell'arte medioevale e moderna;

c) argomenti relativi a musei e complessi archeologici, alla catalogazione degli oggetti antichi ed alla condotta dei lavori di scavo;

d) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali e sull'ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

e) conservazione e restauro di opere d'arte e oggetti antichi.

Per i candidati al posto per ispettore storico dell'arte:

a) storia dell'arte: al candidato saranno rivolte domande atte ad accertare la sua preparazione storica e la sua conoscenza della storia dell'arte con particolare approfondimento di quella italiana;

b) analisi storica e stilistica di opere d'arte italiana e di varie epoche e scuole, sulla base di riproduzioni fotografiche;

c) argomenti relativi a gallerie e complessi artistici italiani ed alla loro importanza nonchè ai loro ordinamenti alla catalogazione e schedatura delle opere e degli oggetti d'arte;

d) interrogazioni su materiale vario artistico che sarà presentato direttamente o per mezzo di riproduzioni con riferimento alla conservazione ed al restauro delle opere d'arte;

e) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali e sull'ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Per i candidati al posto di architetto:

a) storia dell'architettura con particolare riferimento ai sistemi costruttivi ed alla tecnica caratteristica dei vari stili;

b) tecnica di consolidamento e di restauro di un edificio monumentale la cui conoscenza potrà essere accertata anche mediante applicazione, schema di calcolo ed esempi concreti sottoposti al candidato attraverso materiale documentario fornito dalla commissione;

c) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali e sull'ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 9.

L'esame colloquio avrà luogo a Roma, nel giorno, nell'ora e nel luogo che verranno direttamente comunicati.

Detto esame non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sette decimi.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante e da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici, non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere l'esame colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori dei concorsi saranno approvate con decreti ministeriali da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato l'esame colloquio e che possono far valere titoli validi ai fini della preferenza, a parità di merito, e della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istuzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - entro il termine perentorio di giorni 30 che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detto colloquio, i documenti attestanti il possesso di tali titoli redatti nelle forme prescritte.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno produrre:

1) certificato medico su carta da bollo da L. 500, rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

2) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio.

3) copia dello stato di servizio civile.

Art. 13.

I vincitori saranno assunti in servizio con la stessa qualifica e decorrenza di quelli dei concorsi pubblici a ispettori archeologi ed architetti banditi ed espletati entro il 1° novembre 1971 ed inseriti in ruolo nell'ordine ottenuto rapportando proporzionalmente il punteggio del concorso riservato a quello dei concorsi pubblici.

Ove questi ultimi non siano banditi ovvero non vengano espletati nel termine predetto, la decorrenza della nomina dei vincitori del concorso riservato non potrà essere posteriore al 1° novembre 1971.

I posti dei concorsi riservati agli assistenti universitari che rimarranno eventualmente scoperti saranno conferiti agli idonei graduati immediatamente dopo i vincitori dei pubblici concorsi entro il 31 ottobre 1971 anche se non ancora espletati.

Art. 14.

I vincitori conseguiranno la nomina in prova rispettivamente con la qualifica di ispettore archeologo, architetto o storico dell'arte.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, durante tale periodo, gli interessati avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso che rivestano qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Trascorso il periodo di prova, gli ispettori, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazioe, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1972

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1973
Registro n. 3, foglio n. 344

(2670)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di tre posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'educazione artistica (di cui due nelle scuole medie statali ed uno nelle scuole medie non statali).

Nel Bollettino Ufficiale n. 42-43 del 19-26 ottobre 1972, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 17 luglio 1972, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione della vincitrice del concorso per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di tre posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'educazione artistica (di cui: due nelle scuole medie statali ed uno nelle scuole medie non statali).

(2642)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Elevazione del numero dei posti di concorsi regionali per esami a primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservati a laureati in ingegneria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visti i seguenti decreti ministeriali, con i quali sono stati banditi concorsi regionali per esami a primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservati a laureati in ingegneria:

Decreto ministeriale 26 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1972, registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 397 (regione Sicilia), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 21 marzo 1972;

Decreto ministeriale 26 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1972, registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 398 (regione Basilicata), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 22 marzo 1972;

Decreto ministeriale 26 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1972, registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 4 (regione Toscana), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 22 marzo 1972;

Decreto ministeriale 26 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1972, registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 400 (regione Molise), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 23 marzo 1972;

Decreto ministeriale 26 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1972, registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 5 (regione Emilia Romagna), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 27 marzo 1972;

Decreto ministeriale 15 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1972, registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 346 (regione Friuli-Venezia Giulia), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 12 aprile 1972;

Considerato che sulla base di valutazioni ulteriori alla emanazione dei suddetti bandi si ravvisa, per le regioni cui si riferiscono i bandi, l'esigenza di una maggiore dotazione di personale munito di laurea in ingegneria per una più efficace attività diretta alla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Considerata l'opportunità di realizzare tale esigenza mediante l'elevazione del numero dei posti messi a concorso, talchè si possa provvedere con urgenza all'adeguamento del personale necessario alla vigilanza nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Considerato che nei precedenti concorsi non sono stati ricoperti i posti previsti dai bandi per carenza di candidati mentre il numero dei partecipanti ai concorsi indetti per le regioni sopra indicate rende possibile l'elevazione dei posti indicati nei bandi dando modo nel contempo di procedere alla opportuna selezione degli aspiranti al conseguimento della nomina;

Considerato che alla data del presente provvedimento è stata accertata la disponibilità dei posti nella carriera direttiva dello ispettorato del lavoro, tenendo conto anche delle riserve previste dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Il numero dei posti dei seguenti concorsi regionali per esami a primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dello ispettorato del lavoro, riservati a laureati in ingegneria, viene elevato nella misura indicata a fianco di ciascuno di essi:

decreto ministeriale 26 novembre 1971 (regione Sicilia) da 5 a 8;

decreto ministeriale 26 novembre 1971 (regione Basilicata) da 2 a 3;

decreto ministeriale 26 novembre 1971 (regione Toscana) da 5 a 8;

decreto ministeriale 26 novembre 1971 (regione Molise) da 1 a 2;

decreto ministeriale 26 novembre 1971 (regione Emilia Romagna) da 4 a 7;

decreto ministeriale 15 marzo 1972 (regione Friuli-Venezia Giulia) da 3 a 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1972

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1973
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 118

(2756)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6900 del 1° ottobre 1971, e successive modifiche, con cui veniva bandito pubblico concorso per titoli, ed esami per posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Foggia al 30 settembre 1971.

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'assessore alla sanità della regione Puglia, della prefettura di Foggia, dell'ordine provinciale dei medici di Foggia, e delle amministrazioni comunali interessate;

Visti il regio decreto 27 marzo 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211; la legge 8 marzo 1968, n. 220; la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Ressa dott. Renato, direttore di divisione della regione Puglia.

Componenti:

Giuffrida dott. Francesco, medico provinciale;

De Stasio dott. F.co Paolo, direttore di sezione prefettura di Foggia;

Grosso prof. Enea, docente di igiene nell'Università di Bari;

Malaguzzi prof. Claudio, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Bari;

Spina dott. Ferdinando, ufficiale sanitario del comune di Foggia.

Segretario:

Franchini dott.ssa Maria, direttore di sezione.

Le prove di esame si svolgeranno in Bari non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il decreto stesso sarà anche pubblicato nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Foggia, addì 5 febbraio 1973

Il medico provinciale: CRUPI

(2603)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1368 del 22 dicembre 1972 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1970;

Vista la nota in data 9 gennaio 1973 con il quale il prof. Arturo Tobia fa presente la propria impossibilità a partecipare alle operazioni concorsuali per motivi di salute;

Decreta:

Il dott. Torquato Di Gregori, ispettore generale medico è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso indicato in epigrafe in sostituzione del prof. Arturo Tobia dimissionario.

Il presente decreto è soggetto alle stesse pubblicazioni del decreto che è stato modificato.

Rieti, addì 31 gennaio 1973

Il medico provinciale: DEL ROSSO

(2604)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 343 del 16 marzo 1971, integrato dal decreto n. 431 del 6 aprile 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bari al 28 febbraio 1971 rispettivamente nei comuni di Andria e di Gravina in Puglia;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riscontratili regolari;

Visto il verbale n. 3 del giorno 1° dicembre 1972, relativo alla graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei;

Visti gli articoli 69 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti la legge 13 marzo 1958, n. 296 ed il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Allegra Pietro	punti	79,485	su 120
2. Marchetti Luca	»	76,340	»
3. Germinario Cosmo	»	71,075	»
4. Bruno Francesco Paolo	»	65,417	»
5. Pansini Giuseppe, inv. civ. di guerra	»	60,392	»
6. Rago Gabriele, invalido civile	punti	59,140	su 120
7. Danisi Francesco Vito, invalido civile	»	54,192	»
8. Palamà Francesco, invalido civile	»	53,950	»
9. Leogrande Gennaro	»	50,140	»
10. Rocchi Maurizio Rocco	»	48,800	»
11. Berardi Rocco, invalido civile	»	43,985	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Bari e dei comuni interessati.

Bari, addì 10 febbraio 1973

Il veterinario provinciale: NITTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 131 del 10 febbraio 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bari al 28 febbraio 1971, rispettivamente nei comuni di Andria e Gravina in Puglia;

Esaminate le domande dei candidati con la relativa documentazione e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, i concorrenti stessi hanno rispettivamente dichiarato di voler concorrere;

Vista la nota n. 32495 in data 4 gennaio 1973, con cui il sindaco del comune di Andria comunica che la vigente pianta organica del dipendente personale di detto comune prevede trentatre posti appartenenti alla carriera direttiva, tra i titolari dei quali non vi è alcuno che appartenga alle categorie privilegiate;

Vista la nota n. 19265 in data 18 dicembre 1972, con cui il sindaco del comune di Gravina in Puglia comunica che detto comune è in regola con le disposizioni di cui alla legge n. 482 citata;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, relativa alla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Vista la nota n. 1442 in data 1° febbraio 1973 dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Bari;

Ritenuto che la condotta veterinaria del comune di Andria sia da riservare ed attribuire agli appartenenti alle categorie stabilite dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, ai sensi dell'art. 12 dell'anzidetta legge;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti la legge 13 marzo 1958, n. 296, ed il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

I sottoindicati candidati, compresi nella graduatoria di merito del concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Pansini Giuseppe, invalido civile di guerra: Andria;
2) Allegra Pietro: Gravina in Puglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Bari e dei comuni interessati.

Bari, addì 10 febbraio 1973

Il veterinario provinciale: NITTI

(2647)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.